

REGIONE PUGLIA

**LR 26/2014 “Disposizioni per favorire l’accesso dei giovani all’agricoltura e contrastare l’abbandono e il consumo dei suoli agricoli. Istituzione della Banca della Terra di Puglia”
come modificata dalla LR 15/2017**

LR 21/2008 “Norme per la rigenerazione urbana”

OBIETTIVI E PRINCIPI

LR 26/2014

Favorire la conservazione del suolo in quanto bene comune e risorsa non rinnovabile, determinante per la difesa dell’ecosistema e delle caratteristiche del paesaggio, per la prevenzione del dissesto idrogeologico, per la valorizzazione delle produzioni agroalimentari tipiche e di qualità (art. 1, comma 1).

DEFINIZIONI

LR 26/2014

Terreni agricoli = i terreni qualificati tali dagli strumenti urbanistici vigenti o adottati.

Terreni incolti o abbandonati = i terreni agricoli suscettibili di coltivazione, compresi i fabbricati rurali insistenti, che non siano destinati a utilizzazione agraria o agro-zootecnica da almeno due anni.

Consumo di suolo = la riduzione di superficie agricola per effetto di interventi che ne determinano l’impermeabilizzazione, l’urbanizzazione,

l'edificazione e la cementificazione, l'escavazione, la contaminazione, la desertificazione (art. 1, comma 2).

LIMITE AL CONSUMO DI SUOLO

MISURE PER LA RIGENERAZIONE URBANA

LR 21/2008

➤ **Programmi integrati di rigenerazione urbana (PIRU):**

- riguardano prioritariamente la rigenerazione ecologica degli insediamenti finalizzata al risparmio delle risorse, con particolare riferimento a suolo, acqua ed energia (art. 4, comma 1, lettera f);
- devono interessare ambiti territoriali totalmente o prevalentemente edificati e non possono comportare varianti urbanistiche per trasformare in aree edificabili aree a destinazione agricola, fatta eccezione per quelle contigue necessarie alla realizzazione di verde e servizi pubblici nella misura massima del 5% della superficie complessiva dell'area di intervento. Tale variante deve comunque essere compensata prevedendo una superficie doppia rispetto a quella interessata dal mutamento della destinazione agricola, destinata a reimpermeabilizzare e attrezzare a verde aree edificate esistenti (art. 2, comma 3);

➤ **Interventi di riqualificazione ambientale attraverso la demolizione di manufatti edilizi collocati in zone sensibili e la delocalizzazione delle relative volumetrie** (art. 7-bis):

- Individuazione comunale manufatti
- Piani esecutivi
- Incentivi: volumetria supplementare nel limite massimo del 35% di quella preesistente o 45% se l'intervento è ricompreso in un PIRU, che non comporta l'approvazione di variante allo strumento urbanistico generale

➤ **Riqualificazione urbana attraverso interventi di demolizione e ricostruzione di edifici residenziali** (art. 7-ter)

- Incentivi: volumetria supplementare nel limite massimo del 10% di quella preesistente
- No variante se gli interventi rispettano tutti i requisiti di legge

➤ **Riqualificazione urbana attraverso interventi di demolizione e ricostruzione di edifici non residenziali** (art. 7-quater)

- Incentivi: volumetria supplementare nel limite massimo del 5% di quella preesistente
- No variante se gli interventi rispettano tutti i requisiti di legge

REGIME TRANSITORIO

ULTERIORI PREVISIONI

LR 13/2008 "Norme per l'abitare sostenibile"

Gli strumenti di governo del territorio, dal livello regionale fino alla pianificazione esecutiva a scala comunale, comunque denominati, compresi i programmi comunitari e i programmi di riqualificazione urbana, devono contenere le indicazioni necessarie a perseguire e promuovere gli obiettivi di sostenibilità delle trasformazioni territoriali e urbane, anche in coerenza con le disposizioni del Documento regionale di assetto regionale (Drag).

Il processo di pianificazione deve individuare criteri di sostenibilità atti a garantire, tra l'altro, la riduzione del consumo di nuovo territorio, evitando l'occupazione di suoli ad alto valore agricolo e/o naturalistico, privilegiando il risanamento e recupero di aree degradate e la sostituzione dei tessuti esistenti ovvero la loro riorganizzazione e riqualificazione per migliorarne la qualità e la sostenibilità ambientale (art. 4, comma 1, lett. f).

LR 12/2018 "Modifiche al Codice del commercio"

Il Codice del Commercio favorisce una **pianificazione del territorio e della rete di vendita nel rispetto dei criteri di sostenibilità e di risparmio del consumo di suolo, preferendo le aree già urbanizzate, degradate o dismesse, sottoutilizzate, da riqualificare o rigenerare**, anche al fine di non compromettere l'ambiente e il paesaggio (art. 2, comma 1, lett. o-bis) LR 24/2015).